**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**MALTA**

****

**Malta**

**Riferimenti normativi**

Refugee Law; Procedural Regulations,Long-Term Residence Regulations; Refugees Act; RAB Procedures Regulations; IAB Dublin Regulations; Immigration Act.

**Beneficiari**

Malta riconosce lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria.

**Procedura regolare**

L’autorità responsabile della registrazione delle domande di asilo a Malta è il Commissario per i rifugiati (RefCom). Il RefCom è anche l’autorità incaricata di prendere decisioni in primo grado sulle domande di asilo. (Art. 4(3) Refugee Law).

Secondo il reg. 6 del Regolamento Procedurale modificato, il RefCom assicura che la procedura d’esame sia conclusa entro 6 mesi dalla presentazione della domanda. Il Commissario può prolungare questo termine per un periodo non superiore a 9 mesi per ragioni ben definite, ovvero quando si tratta di problemi complessi, quando un gran numero di cittadini di paesi terzi presenta contemporaneamente la domanda per la protezione internazionale, o quando il ritardo può essere chiaramente attribuito al mancato rispetto, da parte del richiedente, dei propri obblighi.

La procedura d’esame non deve superare il termine massimo di venti mesi a decorrere dalla presentazione della domanda.

Quando una valutazione non può essere notificata, da parte del Commissario per i rifugiati, entro 6 mesi, il richiedente deve essere informato del ritardo e ricevere informazioni sul termine entro il quale si prevede venga adottata una decisione sulla sua domanda. Tuttavia, tali informazioni non costituiscono un obbligo per il Commissario a prendere una decisione entro tale termine.

**Permessi rilasciati**

Alle persone a cui il RefCom concede lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, viene rilasciato un permesso di soggiorno di tre anni, rinnovabile (Regulation 20 Procedural Regulations), dall’Identity Malta, un’agenzia pubblica incaricata del rilascio di passaporti, documenti d’identità, permessi di lavoro e di soggiorno per gli espatriati.

Il rinnovo dei permessi di soggiorno è automatico su richiesta.

La legislazione nazionale prevede la possibilità per i cittadini di paesi terzi residenti regolarmente a Malta di accedere alla residenza a lungo termine.

Per essere in grado di richiedere tale permesso, i candidati devono (Regulation 5, Long-Term Residence Regulations):

1. aver risieduto legalmente e continuativamente in Malta per almeno 5 anni immediatamente prima della presentazione della domanda;
2. è richiesto ai richiedenti di fornire prove di disporre di risorse stabili e regolari, per un periodo continuativo di due anni immediatamente prima della data della domanda, che siano sufficienti a mantenere il richiedente e la sua famiglia senza ricorrere al sistema di assistenza sociale a Malta, o a qualsiasi altro tipo di assistenza;
3. avere un alloggio adeguato, un documento di viaggio valido e un’assicurazione sanitaria.
4. inoltre, i regolamenti prevedono condizioni di integrazione, compresi corsi di almeno 100 ore, circa l’ambiente e la storia sociale, economica, culturale e democratica di Malta, certificati attraverso il superamento di un esame.

La domanda di residenza a lungo termine deve essere presentata per iscritto al Direttore per la cittadinanza e gli affari esteri. La legge prevede un termine di 6 mesi, dalla data di presentazione della domanda, entro il quale il richiedente dovrà ricevere una risposta. Se il Direttore non riesce a pronunciarsi entro tale termine, la domanda viene automaticamente trasmessa per l’appello alla commissione per i ricorsi degli immigrati. (Regulation 7, Long-Term Residence Regulations).

Rimane attualmente in vigore una forma di “Protezione umanitaria temporanea”, qualora il richiedente, a cui sia stata negata la protezione internazionale, rientri, secondo la valutazione dell’Ufficio del Commissario dei Rifugiati, in uno dei casi speciali e straordinari previsti dalla normativa (tra cui minori non accompagnati la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta, malati terminali, persone gravemente malate e per mantenere l’unità familiare).

**Ricorso**

È possibile presentare un ricorso contro una decisione di primo grado davanti ad un consiglio di amministrazione chiamato Commissione per gli appelli dei rifugiati, composto da 3 camere separate, ciascuna composta a sua volta da 4 persone. (Art. 5(1) Refugees Act)

Si tratta di un controllo amministrativo e riguarda la valutazione dei fatti e dei punti di diritto.

 Il richiedente ha 2 settimane di tempo per presentare ricorso, a partire dal giorno in cui riceve la decisione negativa scritta del Commissario per i rifugiati. (Art. 7 Refugees Act)

La Commissione non accetta ritardi nella presentazione del ricorso. Non esiste un termine entro il quale la Commissione deve prendere una decisione. Tuttavia, l’appello ha effetto sospensivo.

Di solito, il ricorso è presentato in forma scritta presso la Commissione; tuttavia quest’ultima può, se del caso, decidere di condurre un’audizione orale ed esaminerà solo nuove prove sconosciute o che non potevano essere state prodotte precedentemente, in occasione dell’esame del caso da parte del Commissario per i rifugiati. (Regulation 5(1)(h) RAB Procedures Regulations).

Non è previsto dalla legge un ulteriore ricorso in caso di decisione negativa della Commissione.

**Procedura accelerata**

L’articolo 23 della legge sui rifugiati prevede che le domande dovrebbero essere esaminate con procedure accelerate qualora: la domanda sia manifestamente infondata; il richiedente abbia o avrebbe potuto trovare una protezione sicura altrove in base alla Convenzione sui rifugiati o alle direttive sull’asilo; o il richiedente detenga un documento di viaggio da un paese sicuro. (Art. 23(1), (8) e (9) Refugees Act).

La definizione di “domande manifestamente infondate” è stata modificata nel marzo 2015 per riflettere le ragioni delle procedure accelerate previste dall’articolo 31, paragrafo 8 della direttiva, modificata, sulle procedure di asilo.

L’art. 23 (2), prevede che, se il RefCom ritiene che la domanda sia manifestamente infondata, esamina la domanda entro 3 giorni lavorativi e la sua raccomandazione viene immediatamente trasmessa alla Commissione, che a sua volta la esamina entro 3 giorni.

Non è consentito nessun ricorso ulteriore.

Tuttavia, ai sensi del regolamento 22 del regolamento procedurale, il ricorrente potrà appellarsi contro una decisione di irricevibilità, sulla base del paese terzo sicuro, se dimostrerà che il ritorno lo sottoporrebbe a torture, a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o a punizioni.

**Dublino**

Non esiste uno strumento legislativo specifico che recepisca le disposizioni del regolamento di Dublino nella legislazione nazionale. La procedura relativa ai trasferimenti di richiedenti asilo ai sensi del regolamento è una procedura amministrativa, con riferimento al testo del regolamento stesso. Il Commissario per i rifugiati è il capo designato dell’Unità di Dublino, mentre alla polizia dell’immigrazione compete l’attuazione pratica della procedura.

A tutti coloro che chiedono l’asilo vengono sistematicamente prese le impronte digitali e sono fotografati dalle autorità di immigrazione per l’inserimento nel database Eurodac.

Gli appelli contro le decisioni prese nel quadro del regolamento di Dublino sono possibili attraverso la presentazione di un ricorso alla commissione per gli appelli dei rifugiati. (Regulation 3 IAB Dublin Regulations).

Il ricorso deve essere presentato entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui l’interessato viene notificato della decisione. (Art. 25A Immigration Act).

La legislazione sull’immigrazione che disciplina le procedure dinanzi alla Commissione non specifica se tali ricorsi abbiano effetto sospensivo o meno, ma può essere interpretata come implicante un effetto sospensivo se richiesto dal ricorrente.

Non esiste alcuna procedura specifica di ricorso per i casi di Dublino, con la conseguenza di lasciare in sospeso tali ricorsi per diversi mesi davanti alla Commissione.

**Ricevibilità**

L’articolo 24 della legge sui rifugiati prevede le “domande inammissibili”, ai sensi della parte V della legge citata, nelle disposizioni relative alle procedure accelerate. Alla luce delle modifiche introdotte nel marzo 2015, i seguenti motivi permettono di ritenere irricevibile la domanda di asilo:

1. un altro Stato membro ha già concesso al ricorrente la protezione internazionale in virtù del Regolamento di Dublino III;
2. il richiedente proviene da un primo paese di asilo;
3. il richiedente proviene da un paese terzo sicuro;
4. il richiedente ha inoltrato una domanda successiva che non presenta nuovi elementi;
5. una persona a carico del richiedente ha presentato una domanda separata dopo aver acconsentito ad avere il suo caso inserito in una domanda per suo conto;
6. il richiedente è stato riconosciuto in un paese terzo e può avvalersi di tale protezione o, altrimenti, gode di una protezione dall’allontanamento sufficiente a poter essere ricondotto in tale paese;
7. il richiedente proviene da un paese di origine sicuro.

Tutte le raccomandazioni nell’ambito della procedura accelerata sono immediatamente trasmesse al presidente della Commissione che esamina e controlla la raccomandazione del commissario entro 3 giorni. (Artt. 23(3) e 24(2) Refugees Act).

**Domande successive**

Un richiedente asilo la cui richiesta è stata respinta può presentare una domanda successiva al RefCom. (Artt. 7A e 4, Refugees Act).

Una persona può inoltrare una domanda successiva, se è in grado di fornire elementi o risultati che non sono stati presentati precedentemente in prima istanza. Questi elementi dovrebbero essere una prova di cui il ricorrente non era a conoscenza o che non poteva essere presentata prima. Tali nuovi elementi devono essere presentati entro 15 giorni dalla ricezione delle informazioni.

Il RefCom prima valuta la ricevibilità della domanda successiva e, se la domanda è considerata ricevibile, il richiedente può essere chiamato ad un’intervista. Una volta valutata la domanda, una decisione sul caso viene comunicata per iscritto al ricorrente.

Nel caso in cui una domanda successiva sia considerata ammissibile ma non sia accettata nel merito, è possibile presentare ricorso entro 15 giorni alla Commissione per gli appelli dei rifugiati. (Art. 7(1A)-(2), Refugees Act).

**Paese di origine sicuro**

L’articolo 2 della legge sui rifugiati (Refugees Act) fornisce la definizione di paese di origine sicuro.

La stessa legge prevede, inoltre, una lista di paesi considerati paesi di origine sicuri. Il ministro degli affari interni è competente a modificare l’elenco dei paesi e può riesaminare l’elenco, se necessario, mediante un atto amministrativo. L’ultima modifica dell’elenco è datata 2008. Attualmente l’elenco dei paesi di origine sicuri comprende: Australia, Islanda, Benin, India, Botswana, Giamaica, Brasile, Giappone, Canada, Liechtenstein, Capo Verde, Nuova Zelanda, Cile, Croazia, Senegal, Costa Rica, Svizzera, Gabon, Stati Uniti d’America, Ghana, Uruguay, Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo. (Schedule-<http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8886&l=1>).

**Paese terzo sicuro**

Sempre all’articolo 2 sopra menzionato viene fornita la definizione di paese terzo sicuro.

Secondo la legge sui rifugiati, la nozione di paese terzo sicuro può essere utilizzata per determinare se una domanda deve essere esaminata nell’ambito della procedura accelerata, come manifestamente infondata, o considerata irricevibile. (Artt. 8(1)(g), 23 e 24(1)(c) Refugees Act).